



Ministero della Difesa

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

II Reparto – Div. 4[^] - Sez. 2[^]

Viale dell'Università, 4 – 00185 ROMA

M_D GCIV

Prot.n. 68304 del 7.10.2011

A TUTTI GLI ENTI
LORO SEDI

OGGETTO: Visite fiscali in caso di assenze per malattia e assenze per prestazioni specialistiche. Decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n.111.

Con l'art. 16, comma 9, del d.l. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 ed entrato in vigore il **6 luglio 2011**, sono state introdotte modifiche all'art. 55 septies (commi da 5 a 5ter) del d. lgs.165/2001 relative a visite fiscali ed assenze per accertamenti diagnostici/specialistici. Se ne riassumono, di seguito, i principali punti di interesse ed i relativi indirizzi applicativi cui codesti enti dovranno attenersi dandone la più **ampia diffusione** tra il personale dipendente.

Visite fiscali

- Il testo previgente prevedeva un obbligo generalizzato di disporre visite fiscali, anche per un solo giorno di assenza per malattia, salvo l'impedimento dovuto a "esigenze funzionali e organizzative". Il testo è stato, ora, superato dalla novella in oggetto che, sostituendo il **comma 5** dell'art.55 septies del d.lgs. 165/2001, ha circoscritto l'**obbligo di disporre la visita fiscale fin dal primo giorno qualora l'assenza stessa si verifichi nelle giornate immediatamente precedenti o successive a quelle non lavorative**; in tutti gli altri casi è prevista una **valutazione discrezionale** circa l'opportunità di disporre la visita fiscale in relazione alla sua finalità ed ai suoi presupposti. La finalità cui è preordinata la visita fiscale è stata esplicitata dalla norma nella prevenzione e nel contrasto all'assenteismo. Parimenti, i presupposti che rendono opportuna la decisione di avvalersi del controllo fiscale, sono la condotta complessiva del dipendente – individuata in base ad elementi oggettivi – e gli oneri connessi all'effettuazione della visita. In sostanza, la valutazione discrezionale circa la necessità di disporre la visita fiscale è il frutto di una comparazione di interessi tra l'onere finanziario che essa comporta e la finalità del contrasto all'assenteismo cui essa è predisposta e per la quale sussiste, tra l'altro, una esplicita responsabilità dirigenziale (art. 55 sexies d. lgs. 165/2001).

Regime della reperibilità

- In merito al regime della reperibilità alla visita fiscale, il nuovo **comma 5 bis** dell'art. 55 septies del d. lgs. 165/2001 conferma che le **fasce di reperibilità** entro le quali possono essere effettuate le visite fiscali e durante le quali il dipendente è tenuto a farsi trovare presso il proprio domicilio sono stabilite con decreto del Ministro per la P.A. e l'Innovazione; attualmente sono in vigore quelle determinate con D.M. n.206 del 18.12.2009, reperibile sul sito www.normattiva.it, fissate dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 .
- Sono rimaste immutate le **cause di esenzione** dal suddetto regime di reperibilità come già indicate nella circolare della scrivente n. 36735 del 26 maggio 2011.
- Lo stesso comma 5 bis richiama, tra l'altro, quanto già contenuto nell'art. 21, comma 14, del CCNL 16 maggio 1995, in merito all'**obbligo per il dipendente di comunicare preventivamente** all'amministrazione la necessità di doversi assentare dal domicilio durante le predette fasce di reperibilità, a causa di:
 1. visite mediche;
 2. prestazioni specialistiche;
 3. accertamenti diagnostici;
 4. altri "giustificati motivi".

In tutti questi casi il dirigente responsabile può richiedere la **documentazione giustificativa** dell'assenza dal domicilio e il dipendente deve essere sempre in grado di poterla fornire. La documentazione dovrà consistere, nei primi tre casi, nell'attestazione del medico o della struttura, anche privati, che ha effettuato la prestazione. Nei casi di assenza per "giustificati motivi"- documentabili anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà purchè quest'ultima attenga a fatti, stati o qualità personali verificabili dall'Amministrazione sulla base degli stessi elementi che il dipendente è tenuto a produrre - , il dirigente dovrà anche valutare se i motivi stessi siano "giustificabili" in relazione alle circostanze concrete del caso.

- E' confermata, in caso di **assenza ingiustificata alla visita fiscale**, l'applicazione dell'articolo 5, comma 14, del d.l. n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/83, che commina una **specifica sanzione** riguardante il trattamento economico, ferma restando la possibilità di applicazione di eventuale sanzione disciplinare in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento.

Assenze per visite specialistiche

- Il nuovo **comma 5 ter** dell'art. 55 septies del d. lgs. 165/2001 introduce la fattispecie dell'assenza per malattia dovuta a visite/terapie/prestazioni specialistiche/esami diagnostici, prevedendo un regime speciale rispetto a quello ordinario della malattia previsto nel comma 1 del citato art. 55 septies. Pertanto, alla luce del nuovo quadro normativo, si riassumono i presupposti caratterizzanti la nuova fattispecie:
 - **non** è più richiesta alcuna **attestazione preventiva** circa la necessità della prestazione;
 - **non** è più obbligatoria, solo in tale fattispecie, la presentazione di **certificazione/attestazione di struttura pubblica** o medico convenzionato, potendo essere validamente prodotta anche documentazione di struttura o medico privati;
 - **non** è richiesta alcuna **certificazione telematica** trattandosi non di certificato di malattia, ma di attestazione relativa all'effettuazione di una prestazione sanitaria; si aggiunge inoltre, che, ad oggi, le prestazioni libero-professionali sono esentate dal suddetto obbligo;

- permane la necessità di attestare nella documentazione **l'orario di effettuazione** della prestazione che deve risultare incompatibile con l'orario di lavoro;
- le prestazioni rientranti nella fattispecie di legge possono essere **visite, terapie, prestazioni specialistiche somministrate da strutture o personale sanitario specialistico, esami diagnostici**; non vi rientrano le cure termali le quali godono di un regime specifico riconducibile a patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio;
- resta fermo il regime ordinario della malattia relativamente alle modalità di imputazione dell'assenza ed agli effetti sul trattamento economico (indennità di amministrazione, computabilità nel periodo di comportamento); l'assenza per visite/prestazioni specialistiche non viene, invece, conteggiata tra gli eventi di malattia che danno luogo a presentazione obbligatoria di certificazione della struttura pubblica (o con essa convenzionata).

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa Enrica PRETI)
F.to PRETI